



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|------------------------------|--|
| Numero 11 Data 30-01-2017 | OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 6-TER, D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1° DICEMBRE 2016 N. 225 NON APPLICABILITÀ NEL COMUNE DI PARONA |
|------------------------------|--|

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Lorena Marco | Sindaco | Presente |
| Bovo Massimo | Vice Sindaco | Presente |
| Camera Alessandro | Assessore | Presente |

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 11
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Lorena Marco**

OGGETTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 6-TER, D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1° DICEMBRE 2016 N. 225 NON APPLICABILITÀ NEL COMUNE DI PARONA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 6 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (cd. Decreto fiscale), pubblicata in G.U. il 2 dicembre 2016, con cui è stata introdotta la definizione agevolata per i «*carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016*», con un intervento normativo che costituisce a tutti gli effetti un parziale condono, a seguito del quale i contribuenti potranno estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli;

CONSIDERATO che la *rottamazione dei ruoli* opera *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata a Equitalia, mentre per le entrate riscosse negli anni dal 2000 al 2016 direttamente da parte dei Comuni o delle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione agevolata degli importi dovuti, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

VISTO in tal senso l'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (*Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*), il quale dispone che:

«1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti

territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, la definizione agevolata che i Comuni potranno introdurre riguarderà quindi tutte le entrate non riscosse dall'Ente locale richiamate dalla normativa nazionale, sia tributarie che non tributarie, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate dall'anno 2000 al 2016, in relazione alle quali il contribuente potrà ottenere l'eliminazione delle sanzioni, ove il versamento venga effettuato nei termini e con le modalità che dovranno essere stabilite da parte del Comune;

CONSIDERATO che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 L. 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che le modalità di riscossione adottate dal Comune di Parona, che, negli anni dal 2000 al 2016, ha utilizzato come strumento di riscossione sia il ruolo coattivo, affidando la conseguente attività all'attuale Agente nazionale della riscossione, sia l'ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al R.D. 639/1910, rendono necessaria l'adozione di un apposito provvedimento da parte del Comune per aderire alla procedura di definizione agevolata in relazione ai provvedimenti di riscossione notificati direttamente da parte del Comune o da parte di propri concessionari locali;

CONSIDERATO peraltro che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che il Comune può disporre l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale – essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 3 dicembre 2016 – dovrebbe essere adottata entro il 1° febbraio 2017;

CONSIDERATO peraltro che la definizione agevolata potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – la “rottamazione” dei carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dal Comune o da propri concessionari locali potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, spesso iscritte a bilancio come residui attivi, che si sommerebbero alle diminuzioni di gettito derivanti dai provvedimenti di definizione agevolata che verranno adottati da Equitalia per ruoli coattivi iscritti dal Comune, che, in tali ipotesi, non avrà possibilità di impedire la riduzione delle somme dovute dai propri debitori;

CONSIDERATO che il Comune non intende per tali ragioni adottare la procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dal Comune o da propri concessionari locali, per non arrecare danno alle procedure esecutive e di riscossione in essere da parte del Comune, ma soprattutto per non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO pertanto che la definizione agevolata delle somme dovute al Comune sarà possibile solo per le partite iscritte a ruolo coattivo da parte del Comune, sulla base delle disposizioni dettate direttamente dalla normativa statale, che rende possibile per il contribuente aderire alla rottamazione mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017, senza che il Comune possa impedire la definizione agevolata delle proprie entrate;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che il Comune debba disporre l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti con delibera del

Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, mentre non prevede l'adozione di alcun provvedimento da parte del Comune nell'ipotesi in cui non sia necessario aderire alla definizione agevolata;

RITENUTO in ogni caso opportuno disporre espressamente che il Comune non accederà alla definizione agevolata in relazione ai carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dall'Ente o da propri concessionari locali, per evidenziare la natura politica di tale decisione, fornendo una corretta informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, nonché ai relativi intermediari fiscali, così da semplificare anche l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione agevolata costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

-responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

-responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE**, con il presente atto, che il Comune di Parona non accederà alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, in relazione ai carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dall'Ente o da propri concessionari locali, per non arrecare danno alle procedure esecutive e di riscossione in essere da parte del Comune, ma soprattutto per non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;
2. **DI DARE ATTO** che, pertanto, la definizione agevolata delle somme dovute al Comune sarà possibile solo per le partite iscritte a ruolo coattivo da parte dell'Ente, sulla base delle disposizioni dettate direttamente dalla normativa statale, che rende possibile per il contribuente aderire alla rottamazione mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017, senza che il Comune possa impedire la definizione agevolata delle proprie entrate;
3. **DI ADOTTARE** il presente atto al fine di fornire una corretta informazione ai propri contribuenti e a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, nonché ai relativi intermediari fiscali, così da semplificare anche l'attività dei propri uffici, esplicitando che la decisione di non accedere alla definizione agevolata costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione e che Equitalia costituirà l'unico soggetto abilitato a gestire le eventuali richieste di adesione alla definizione agevolata in relazione a crediti iscritti a ruolo coattivo dallo scrivente Comune;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 6ter D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata introdotta dalla stessa normativa anche con riferimento alle entrate locali;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. **DI RENDERE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 30-01-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 30-01-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-02-2017 al 03-03-2017

Addì 16-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 16-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 16-02-2017 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 26-02-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio